

NOTAIO Dott. ROBERTO MILANO
VIA GARIBALDI N. 45
Tel. 0142/456397 - Fax 0142/74272
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Repertorio n. 104339

Raccolta n. 15069

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di otto-

bre alle ore ventuno e minuti trenta =====

===== 19 ottobre 2020 ore 21,30 =====

In Casale Monferrato, in una sala dell'Hotel Candiani, in

via Candiani d'Olivola n. 36. =====

Dinanzi a me Dottor Roberto Milano, Notaio in Casale Monfer-

rato, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riu-

nitì di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, =====

===== è presente il Signor =====

- BRUNELLO RENATO nato a Pontestura il 2 settembre 1968, do-

miciliato a Frassineto Po, strada Terranova n. 6. =====

Detto Signore, della identità personale del quale io Notaio

sono certo, nella dichiarata sua qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione della "COOPERATIVA ARTIGIANA DI

GARANZIA CASALESE - Società Cooperativa" siglabile "COGART

CASALESE", con sede in Casale Monferrato, via Galeotto del

Carretto n. 10, durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta), iscritta nel Registro delle Imprese di A-

lessandria al n. 00464030063, codice fiscale e partita IVA

00464030063, richiede la mia assistenza per la redazione del

verbale dell'assemblea della società stessa, convocata per

oggi, in questo luogo ed alle ore 21,00, in seconda convoca-



REGISTRATO
A CASALE MONFERRATO
il 21 ottobre 2020
ATTI
N. 2133
SERIE 1T
Euro 356,00
DIRETTORE
F.TO NEGRI

zione, mediante comunicazione inviata a tutti gli aventi di-

ritto ad intervenire, ai sensi dell'Articolo 26 dello statu-

to sociale, per deliberare sul seguente =====

===== ordine del giorno =====

1) Proposta di modifiche statutarie dell'articolo 6 relative

all'inclusione dei soci. =====

2) Proposta di modifiche statutarie degli articoli 35, 36 e

37 in adeguamento alle correnti previsioni normative riguar-

do l'Organo di Controllo. =====

3) Varie ed eventuali. =====

Aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue. =====

Assume la presidenza, ai sensi dell'Articolo 25 dello statu-

to sociale, il comparente Signor Brunello Renato il quale, a-

vendo constatato che: =====

- l'assemblea è stata come sopra regolarmente e tempestiva-

mente convocata; =====

- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente com-

parente, sono presenti i Signori Andreone Cristiano e Ghirot-

ti Marco nonché Caligaris Tommaso; =====

- è pure presente il Revisore Unico Dottor Severino Scagliot-

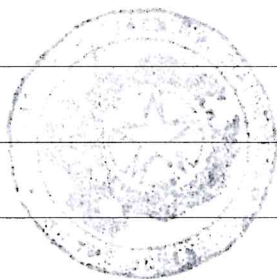
ti; =====

- gli amministratori Signori Brunello Renato, Andreone Cri-

stiano e Ghirotti Marco sono presenti altresì come rappresen-

tati dei soci sotto indicati: =====

- che sono presenti, in proprio e per delega, i soci indica-



ti nell'elenco, che si allega al presente atto sotto la let-

tera "A", =====

il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente co-
stituita in seconda convocazione ed apre la seduta. =====

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del gior-
no, il Presidente propone di stabilire che possano far parte
della Cooperativa anche i liberi professionisti, anche non
organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 4/13. =====

Passando al secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno il
Presidente propone di modificare in adeguamento alle corren-
ti previsioni le norme che disciplinano l'Organo di Control-
lo, eliminando dallo statuto sociale l'Articolo 36. =====

Il Presidente invita, quindi, l'assemblea a deliberare. =====

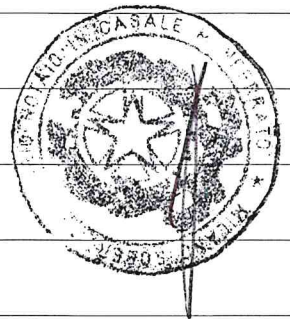
Udito l'esposto del Presidente, l'assemblea, all'unanimità, =

===== delibera =====

A) di stabilire che possano far parte della Cooperativa an-
che i liberi professionisti, anche non organizzati in ordini
o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma
2, della Legge n. 4/13; =====

B) di modificare, conseguentemente il secondo comma dell'Ar-
ticolo 6 dello statuto sociale, sostituendo all'attuale di-
zione di detto comma il seguente nuovo testo: =====

"Possono far parte della Cooperativa le imprese artigiane i-
scritte all'Albo previsto dalla Legge n. 443/85 e successive



modifiche e integrazioni, le altre micro, piccole e medie imprese, come definite dal comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 269/03 e i liberi professionisti, anche non organizzati in ordini e collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della Legge 4/13 e, ai sensi e alle condizioni del successivo comma 9, anche le imprese di maggiori dimensioni, site nel territorio della Regione Piemonte.", =====
invariato il resto; =====

C) di modificare in adeguamento alle correnti previsioni le norme che disciplinano l'Organo di Controllo, eliminando dallo statuto sociale l'Articolo 36 con conseguente rinumerazione degli Articoli successivi; =====

D) di modificare, conseguentemente l'Articolo 35 e l'attuale Articolo 37 dello statuto sociale, che verrà rinumerato con il numero 36, sostituendo all'attuale dizione di detti articoli il seguente nuovo testo: =====

" C) ORGANO DI CONTROLLO =====
===== Articolo 35 =====

In merito all'organo di controllo o al revisore previsto dall'art. 2477 codice civile la società potrà nominare con decisione dei soci a seconda delle dimensioni e nel rispetto delle norme in materia: =====

a) un Collegio sindacale al quale affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti a seconda delle dimensioni e nel rispetto delle norme in materia; =====

b) un Collegio sindacale al quale affidare i controlli ge-

stionali delegando ad un revisore esterno (persona fisica o

giuridica) la revisione legale dei conti; =====

c) un Sindaco unico a cui affidare il controllo sulla gestio-

ne delegando il controllo legale dei conti ad un revisore le-

gale (persona fisica o giuridica); =====

d) un Sindaco unico a cui delegare sia il controllo gestiona-

le che la revisione legale; =====

e) esclusivamente un Revisore legale, limitando i controlli

alla mera revisione legale dei conti. =====

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai pote-

ri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previ-

ste per le società per azioni e la normativa in materia di

collegio sindacale/sindaco unico e di revisione legale dei

conti, in quanto compatibili. =====

Nel caso di nomina del Collegio Sindacale le riunioni dello

stesso possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione;

in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in

materia di organo amministrativo. =====

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comun-

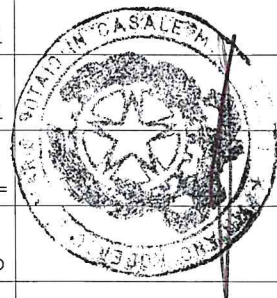
que riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in

materia di Collegio Sindacale/Sindaco Unico e revisione lega-

le dei conti. =====

Nella relazione al bilancio l'Organo di Controllo deve indi-

care quanto richiesto dall'art. 2545 c.c. in ordine al carat-



tere mutualistico della Società. =====

===== Articolo 36 =====

Non sono eleggibili alle cariche di Organo di controllo o, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.". =====

L'assemblea, infine, dà atto che il testo dello statuto della Cooperativa, aggiornato a seguito delle modifiche come sopra apportate, è quello che si allega al presente verbale sotto "B". =====

Il Presidente dimette l'assemblea alle ore nove e minuti cinquanta. =====

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e del medesimo ho dato lettura al comparente il quale, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa fattami dal comparente medesimo. =====

Consta il presente atto di due fogli, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio su pagine sei e fin qui della settimana. =====

F.to Brunello Renato =====

F.to Roberto Milano Notaio L.T. =====

=====

=====

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA/ CASALESE - S.C.

15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Via Galeotto del Carretto, 10
Tel. 0142.77998 - Fax 0142.781969



Allegato "A"

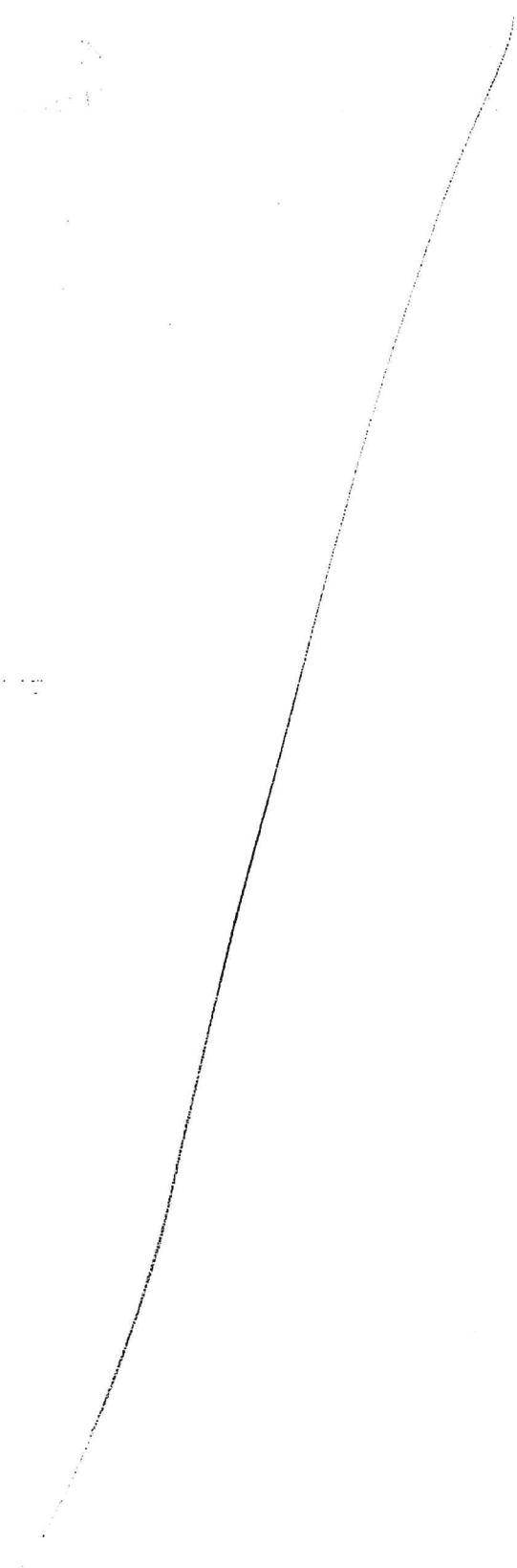
*15033
15003
11/27*

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 19/10/2020.-						
ELENCO SOCI CONVOCATI.						
N.	N. SOCIO	DITTA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROV
1	1525	A.C. BIJOUX DI COSTA DANIELE	VIA VALMACCA 5	15040	TICINETO	AL
2	1637	AMELIE SRL	VIALE VICENZA 1	15048	VALENZA	AL
3	1308	AMERIO LORIS	VIA CASALE GHIAIE 12/B	15020	CERRINA	AL
4	1597	ANTICHI SAPORI DI BARDOZZO S. & RANCO A. SAS	VIA ROMA 20	13010	CARESANA	VC
5	1321	AQUESANA SNC DI BALDIZZONE L. & OLIVIERI M.	VIA MORANDI 6	15011	ACQUI TERME	AL
6	1235	ARTIGIAN FER DI DITTA VITTORIO	STRADA TORINO 48	15033	CASALE M.TO	AL
7	1224	AUTORIPARAZIONI B. BOLTRI & C. SNC	VIA PROVINCIALE 10/A	15033	CASALE M.TO	AL
8	1299	AUTOSCUOLA SPRINT DI MAESTRI PIER LUIGI & C. S	VIA LUPARIA 11	15033	CASALE M.TO	AL
9	1616	AV4 S.R.L.	VIA GAMINELLA 28	15020	MOMBELLO M.TO	AL
10	1629	AZIENDA AGRICOLA CANTONE POETTO	VIA CAVOUR 2	15040	FRASSINETO PO	AL
11	886	AZZALIN ERNESTINO	VIA A. UBERTIS 1	15025	MORANO SUL PO	AL
12	1558	BAGNA MIRKO	VIA CERRANI 13	15020	MURISENGO	AL
13	957	BAIANO FABRIZIO & C. SNC	CA' POMERA 2	15049	VIGNALE M.TO	AL
14	1561	BATTEZZATI GIORGIO	VIA SAN LORENZO 17	15033	CASALE M.TO	AL
15	1172	BEAUTY LINE DI BOTTO MARIA ROSA	VIA MADONNINA 33	15020	SERRALUNGA	AL
16	1532	BELLAVIA FRANCESCO	PIAZZA VENEZIA 11/A	15033	CASALE M.TO	AL
17	678	BIANI F.LLI DI BIANI D. & C. SNC	V.LE FORLANINI 40	15031	BALZOLA	AL
18	1041	BICUTRI SERGIO	VIA CARDINAL MASSAIA 86	15033	CASALE M.TO	AL
19	1254	BOMBONATO SRL	CANTONE BRINA 67/A - FR. POPOLO	15033	CASALE M.TO	AL
20	1034	BONELLI ALDO	VIA OZZANO 8	15030	SALA M.TO	AL
21	1360	BONELLO DANIELA	VIA NAZIONALE 70	15020	CERRINA	AL
22	1490	BONSAI CAFE' DI CELON MARCO EMILIANO	VIALE GALIMBERTI 29	15048	VALENZA	AL
23	1550	BUGGIARIN DANIELE	VIA IV NOVEMBRE 38	15020	MURISENGO	AL
24	1469	C.F. COSTRUZIONI DI PUSATERI SALVATORE	VIA MONTECASSINO 3	15033	CASALE M.TO	AL
25	1555	C.M.D. LAVORAZIONI MECCANICHE SNC	REGIONE ORTI 7/B	15033	CASALE M.TO	AL
26	505	CALEFFI LORIS	VIA MONTEBELLO 13	15031	BALZOLA	AL
27	1050	CAMAR DI DEFENDI ALESSIO & C. SNC	VIA F.NEGRI 17	15033	CASALE M.TO	AL
28	1579	CAPRETTO MAURO	CANTONE CASTELLO 58/A - POPOLO	15033	CASALE M.TO	AL
29	1078	CARPEGNA S.R.L.	VIA BOVES 4	15033	CASALE M.TO	AL
30	1439	CARROZZERIA CASALESE DI GIBIINO LUIGI & C. SNC	STRADA ASTI 24	15033	CASALE M.TO	AL
31	1631	CD NAUTICA DI DIEGO CATALANO	VIA ACHILLE GRANDI 22	15033	CASALE M.TO	AL
32	1417	CENTRO FISIOTERAPICO DI PUGNO M. & C.	VIA EDILIO RAGGIO 23	15067	NOVI LIGURE	AL
33	1227	CENTRO RIPARAZ ABBIGLIAM DI CAMPARI PAOLA	P.ZZA S. FRANCESCO 24	15033	CASALE M.TO	AL
34	1519	CFA DI COPPOLA FRANCO & C. SNC	VIA VILLA 21/A	15020	CERRINA	AL
35	1646	CLUB ITALIA SPORT DI MASSIMO BARBIERI & C. SA	PIAZZA XXV APRILE 11	15033	CASALE M.TO	AL
36	1610	CO.MEC. COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L.	VIA GUIDO ROSSA 10	15033	CASALE M.TO	AL
37	1455	COBBLER EXPRESS 2 DI BRUNELLO EZIO & C. SAS	VIA DELLA NON VIOLENZA 4	15033	CASALE M.TO	AL
38	1147	COBBLER EXPRESS DI BRUNELLO RENATO & C. SN	PIAZZA ALDO MORO 5	15033	CASALE M.TO	AL
39	1601	COSTANZO SNC DI COSTANZO GUIDO & C.	VIA BENVENUTO SANGIORGIO 4	15033	CASALE M.TO	AL
40	817	CREMONESE CESARINO	VIA CA' DAVITE 19	15049	VIGNALE M.TO	AL
41	1313	D.P.D. ASSEMBLAGGI DI DRUSIAN V. E PUDDU I. SN	VICOLO DISTILLERIA 6	15020	SERRALUNGA DI CREA	AL
42	1081	DANEO BRUNO	VIA POZZO 27	15020	ODALENGO GRANDE	AL
43	1543	DENTAL TEAM DI KORYCINSKA MONIKA & C. SNC	STRADA VECCHIA VERCELLI 2	15033	CASALE M.TO	AL
44	1576	DI.PA.VER. DI DI PAOLA ROCCO	STR. PROV. 31/BIS PER CASALE 728	13039	TRINO	VC
45	1586	DISCHILAND DI TRIGA MAURO	VIA ROMA 64-64/A	15033	CASALE M.TO	AL
46	1602	DOCTOR TECH SAS DI ALESSANDRO MAZZANTI & C	CANTONE ROSSI 37	15033	CASALE M.TO	AL
47	1187	DRAGO FRANCO	STR. NOCETO 1	15030	ROSIGNANO M.TO	AL
48	1526	EDILNOVA DI MANGIACASALE MARIO	PIAZZA LIBERTA' 6	13010	STROPPIANA	VC
49	269	ELETTRODIESEL DI BELLOMO S. & C. SNC	STR. ALESSANDRIA 2/D	15033	CASALE M.TO	AL
50	1209	ELETTROMECCANICA DI MARCHISIO PAOLO & C. SA	VIA UMBERTO PIAZZA 6/A	15033	CASALE M.TO	AL
51	1565	ELETTROMECCANICA P.G. DI PAOLO GAIA	VIA ARGINE MALPENSA 5	15033	CASALE M.TO	AL
52	905	ELETTROMECCANICA RE SNC DI RE CARLO & C.	VIA VISCONTI 41	15033	CASALE M.TO	AL
53	1546	ELLEPI DI IPPOLITO PAOLO & C. SAS	VIA DEGIOVANNI 11	15033	CASALE M.TO	AL
54	1617	EMME & GI SNC DI GARRONE G. E ROSSI M.	VIA TARANTELLI 15	15033	CASALE M.TO	AL
55	1363	ENNETTESSE S.R.L.	VIA G. GARIBALDI 1	15032	BORGO SAN MARTINO	AL
56	1372	EREDI FALCO FELICE DI FALCO MARIO & C. SNC	STR. PROV.LE TICINETO-S. SALVATORE	15040	VALMACCA	AL
57	1180	F.G. DI FERRARA MARIO & GARRONE RENATO SNC	STRADA VIALARDA 20	15033	CASALE M.TO	AL
58	1230	FABBRINI FRANCO	VIA CASALE MOLINO 11	15020	CERRINA	AL
59	1531	FALCO MICHELA	VIA MEDICO ROSSI 4	15040	VALMACCA	AL
60	1605	FERRERO MARIO & C. SAS	VIA SAN LORENZO 13	15033	CASALE M.TO	AL
61	1547	FRUTTA BELLA DI POLIZZI VITALE	STR. PROVINCIALE 36 - FRAZ. RONCAGLIA	15033	CASALE M.TO	AL

B. R. L.

Albo Società Cooperative n. A124174 - U.I.F. n. 26771 - R.E.A. n. AL/114626
Registro Imprese di Alessandria / Codice Fiscale / Partita IVA n. 00464030063
E-mail: coopgaranziascasalese@legallmail.it

B. R. L.



COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE - S.C.

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Via Galeotto del Carretto, 10

Tel. 0142.77998 - Fax 0142.781969

Casale M.to. li,

62	344	GALLIONE PAOLO	VIA DELLA PARROCCHIA 44	15020	CAMINO	AL
63	1545	GANORA ANDREA	VIA OGGERO 32	15033	CASALE M.TO	AL
64	1592	GHEMAR S.R.L.	VIA SANT'UBALDO 29	15100	ALESSANDRIA	AL
65	1625	GHIROTTI & C. SAS DI GHIROTTI MARCO	VIA MADONNINA 29	15020	SERRALUNGA DI CREA	AL
66	1641	GIAMAR DI BORTOLOZZO D. E CODUTI D. SNC	VIALE G. MARCONI 17	15033	CASALE M.TO	AL
67	1141	GIANNITTI DOMENICO	VIA ROTALDO - ZONA D2	15035	FRASSINELLO M.TO	AL
68	1393	GINEPRO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI SAS	VIA GARIBALDI 45	15033	CASALE M.TO	AL
69	1304	GUASCO MASSIMO	VIA PESSINE 27	15020	ODALENGO PICCOLO	AL
70	1619	GUMA ERVIN	VIA C. COLOMBO 38 - FR. DUE STURE	15025	MORANO SUL PO	AL
71	1644	HOQUE ZIAUL	VIA ROMA 74	15033	CASALE M.TO	AL
72	1636	IDEAL MOBILI SNC DI CANCELLIER F. & DRERA M.	STRADA CASALE-VALENZA 1/3	15032	BORGO SAN MARTINO	AL
73	1583	IL BORGO SNC DI COSTA ANTONIO & C.	VIA DANTE 41	14035	GRAZZANO BADOGGIO	AT
74	1426	INGEGNERI PATRIZIA	VIA VITTORIO VENETO 36	15040	TICINETO	AL
75	1604	LA TENUTA DAL PASTUR DI NATTA LORENZO	CASCINA PELUCCHINI 5	15038	OTTIGLIO	AL
76	760	LANZA SILVANA	P.ZZA BARONINO 12	15033	CASALE M.TO	AL
77	1474	L'ARTE DEL LEGNO DI BERTO ALESSANDRO	VIA COLMA 28	15030	CONZANO	AL
78	1621	LAURA-B DI PICCALUGA LAURA	VIA ROMA 181	15033	CASALE M.TO	AL
79	1589	LAVANDERIA INDUSTRIALE E STIRERIA BIANCHI	VIA GERBIDI 4	13038	TRICERRO	VC
80	1588	LAVASECCO RENATA DI ALBERELLI MARIA RITA	VIA CANDIDO POGGIO 33	15033	CASALE M.TO	AL
81	1464	LAVORAZIONI AGRICOLE GAVIO SNC	VIA FORNACE 19	15032	BORGO SAN MARTINO	AL
82	1645	LEO EXPRESS DI FERRANTE LEONARDO	VIA PALEOLOGI 40/41	15033	CASALE M.TO	AL
83	1638	LEONE CARNI SRL	VIA MASSIMO D'AZEGLIO 23	14100	ASTI	AT
84	1202	LIGHTING SYSTEM DI CORONA MARCO	VIA SANT'ANTONIO 23	15030	CAMAGNA	AL
85	873	LOPETRONE ROCCO	VICOLO DELLA MADONNA 17	15040	FRASSINETO PO	AL
86	1328	LUPANO GIULIO	VIA L. PASINO 53	15040	TICINETO	AL
87	1336	MARMONTI F.LLI DI MARMONTI ANDREA & C. SNC	STR. BIGLIONINO 11/B	15033	CASALE M.TO	AL
88	1628	MARVEC DI VECCHIATTINI AGOSTINO SAS	STRADA ASTI 24	15033	CASALE M.TO	AL
89	1571	MAZZUCCO EXPRESS DI MAZZUCCO C. & C. SNC	VIA ROTONDINO 61/B	15033	CASALE M.TO	AL
90	913	MICHELETTI VINCENZO & C. SNC	STR. PROV.LE CASALE ALTAVILLA 38	15030	TERRUGGIA	AL
91	1349	MIX INFISSI DI NOVARESE FABRIZIO & C. SAS	VIA DANTE 42	15032	BORGO SAN MARTINO	AL
92	1212	MODE.EL. SNC DI MONICHINO CARMELO & C.	C.SO XXV APRILE 16	15031	BALZOLA	AL
93	1295	MONTIGLIO PIERANGELO	CORSO VALENTINO 271	15033	CASALE M.TO SALE	AL
94	1342	MORSELLI CLAUDIO	VIA LENTI 3	15033	CASALE M.TO	AL
95	1508	MOTO RACING TEAM S.R.L.	STRADA VALENZA 4/H	15033	CASALE M.TO	AL
96	1025	MUSSO ALESSANDRO	VIA SALMAZIO 24	15040	OCCIMIANO	AL
97	1301	MUSSO PAOLO	VIA CASCINE FRANCHI 45	15020	CERESBTO	AL
98	1568	NAZZARI FRANCO	VIA EMILIO FOSSATI 8	15020	RONZANO M.TO	AL
99	1612	NI HAO BAZAR SNC DI WOO DAVIDE & C-	VIA BUOZZI 18/D	15033	CASALE M.TO	AL
100	898	NICLA ELETTROTECNICA SNC	VIA CIRCONVALLAZIONE 184	15040	OCCIMIANO	AL
101	1459	NONSOLOMODA DI ESPOSITO SALVATORE	VIA GIANGIACOMO FRANCA 18	15033	CASALE M.TO	AL
102	683	NUOVA IM.CA. DI CANTARELLI V. & C. SNC	VIA CADUTI SUL LAVORO 42	15033	CASALE M.TO	AL
103	1422	O.P. SAS DI ORSINI MAURO & C.	VIA PUCCINI 1	15048	VALENZA	AL
104	356	OFF MECC OCCIMIANESE SNC	VIA CIRCONVALLAZIONE 29	15040	OCCIMIANO	AL
105	1596	OLEARO MENTINA DI ROLLINO F. & DEAMBROGIO P	CORSO VALENTINO 240	15033	CASALE M.TO	AL
106	1633	OXY SRL	VIA CERALLIO 7	13100	VERCELLI	VC
107	1634	PACKAGING PLAST SRL	STRADA VECCHIA MORANO 38	15033	CASALE M.TO	AL
108	1534	PASTICCERIA CARLIN DI AMAROTTO ROBERTO & C.	PIAZZA CESARE BATTISTI 8	15033	CASALE M.TO	AL
109	1484	PATZY MODA DI MENGUCCI CINZIA & C. SNC	PIAZZA XXV APRILE 11	15033	CASALE M.TO	AL
110	946	PELETTA LUIGI	VIA ROMA 4	15040	VALMACCA	AL
111	1421	PERUZZI MAURO	VIA MARCONI 109	15031	BALZOLA	AL
112	1239	PIASENTIN LORELLA	VIA FACINO CANE 17	15033	CASALE M.TO	AL
113	1577	PIZZERIA MARECHIARO DI MASTRO V. & C. SNC	PIAZZA BERNOTTI 5	15033	CASALE M.TO	AL
114	1590	PIZZERIA RISTORANTE AQUILA DI TORTORA F. & C.	VIA ADAM 45	15033	CASALE M.TO	AL
115	1487	PORTALUPI EDITORE S.R.L.	VIA VISCONTI 17	15033	CASALE M.TO	AL
116	1593	PRAMIK DI RESTA PATRIK	VIA CAVOUR 107	15031	BALZOLA	AL
117	1499	PUCCIO MATTEO	VIA VICENZA 7	15033	CASALE M.TO	AL
118	1580	QOKU LUMTURJE IMPRESA DI PULIZIE	VIA XX SETTEMBRE 82	15033	CASALE M.TO	AL
119	144	RADIATOR DI ROTA A. & BOTTO R. SNC	VIA CAMURATI 7	15033	CASALE M.TO	AL
120	1642	RAIMONDI GIUSEPPE	VIA NEGRI 44/D	15033	CASALE M.TO	AL
121	1494	REALDINI PAOLO	PIAZZA CASTELLO 11	15033	CASALE M.TO	AL
122	1434	RETTIFICA ARTIGIANA DI ABRATE ROBERTO	VIA VALLE 12 - FR. CASALINO	15020	MOMBELLO M.TO	AL
123	1643	RILANCIO DI VIRDO' FRANCESCO & BRUNELLA SAS	VIA SAVIO 19	15033	CASALE M.TO	AL
124	1429	ROCCATELLO FRANCESCO	VIA DEI PINI 1 - FR. S. CANDIDO	15020	MURISENGO	AL
125	1609	ROSE ANDREA	CANTONE CERRETO 10 - FR. SANTA MARIA	15033	CASALE M.TO	AL
126	1591	ROSSI LAURA	VIA TRINO 39	15033	CASALE M.TO	AL
127	1332	SALETTA ENZO	VIA LEVANTINA 28	15030	TERRUGGIA	AL
128	1608	SALUMIFICIO MIGLIETTA DI MIGLIETTA PIERALBERT	VICOLO DISTILLERIA 4	15020	SERRALUNGA DI CREA	AL

Bell RL

Albo Società Cooperative n. A124174 - U.I.F. n. 26771 - R.E.A. n. AL/114626
Registro Imprese di Alessandria / Codice Fiscale / Partita IVA n. 00464030063
E-mail: coopgaranziascasalese@legalmail.it

[Handwritten signature]

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE - S.C.

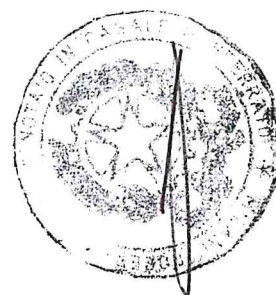
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Via Galeotto del Carretto, 10

Tel. 0142.77998 - Fax 0142.781969

Casale M.to. li,

129	1615	SANDRA PIER GIUSEPPE	VIA GIOBERTI 34	13034	DESANA	VC
130	235	SANITERM DI SBOARINA AGOSTINO & C. SNC	VIA MANTOVA 3	15033	CASALE M.TO	AL
131	1205	SANZONE DANIELE	STR. TORINO 75/D	15033	CASALE M.TO	AL
132	734	SEAB SNC DI AMICO SANDRO & BONARIA	STR. CRAVETTA 4	15030	TERRUGGIA	AL
133	1447	SELMJA FERDINAND	VIA MILANO 27/C	15033	CASALE M.TO	AL
134	1603	SILCAM S.R.L.	VIA A. GRANDI - STR. VALENZA 53/55	15033	CASALE M.TO	AL
135	893	SILPA DI FIGLI DI BRUNO VITTORE & C. SAS	FRAZ. GAMINELLA 30/32	15020	MOMBELLO M.TO	AL
136	1548	SINTECH S.R.L.	VIA TORINO 21/A	15030	VILLANOVA M.TO	AL
137	1310	STEL SNC DI BIOSA & FACCIOLI	VIA DANTE 13	15032	BORGO SAN MARTINO	AL
138	1640	STUDIO FOTO CASALE DI CASTROGIOVANNI LOVEC	CORSO VALENTINO 76	15033	CASALE M.TO	AL
139	1042	TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA SNC	VIA PAOLO DESANA 13	15033	CASALE M.TO	AL
140	1632	V.M. VERNICIATURA INDUSTRIALE MOJALLIA FREDI	VIA ACHILLE GRANDI 20/22	15033	CASALE M.TO	AL
141	1408	VACCA AUTOTRASPORTI S.R.L.	VIA SAN VALERIO 3	15040	OCCIMIANO	AL
142	1418	VARENGO PAN S.A.S. DI BOSSETTO G. & C.	VIA S. LUCIA 18	15020	GABIANO	AL
143	784	VEDER BENE DI ROSA CARLO & C. SNC	VIA DUOMO 10	15033	CASALE M.TO	AL
144	1635	VERONESI GIUSEPPE	VIA CANDIDO POGGIO 19	15033	CASALE M.TO	AL
145	1614	VETRERIA GREPPI DI GREPPI DANIELE	VIA DEGIOVANNI 21	15033	CASALE M.TO	AL
146	880	VETRERIA LA VALENZANA SRL	CANTONE CERRETO 35	15033	CASALE M.TO	AL
147	901	VINPRO DI VENEZIANI G. & C. SNC	VIA VITTIME 11 SETTEMBRE	15033	CASALE M.TO	AL
148	1528	VITELLO GIUSEPPE	PIAZZA VITTORIO VENETO 6	15033	CASALE M.TO	AL
149	1380	XPOSE DI ANGIULLI AGOSTINO	VIA E. COMELLO 67	15033	CASALE M.TO	AL



B. ell. r. L.



1

2

3

4

5

6

ALLEGATO "B" AL N. 104339/15069 DI REP. =====

===== STATUTO =====

===== TITOLO I° =====

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA
SOCIETA'. =====

===== Articolo 1 =====

E' costituita una società cooperativa denominata

"COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE - Società

Cooperativa - ed in forma abbreviata "COGART CASALESE". =====

La Cooperativa ha sede in Casale Monferrato. =====

Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere

costituite sedi secondarie od uffici ovunque purchè

nell'ambito della Regione Piemonte. =====

===== Articolo 2 =====

La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità,

non ha fini di lucro e risponde con il suo patrimonio per le

obbligazioni sociali, ha per oggetto: =====

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive dei fidi

e i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto

delle riserve di attività previste dalla legge, volte a

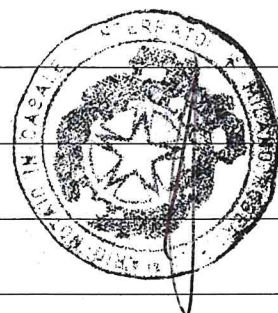
favorire il finanziamento a breve, medio-termine, da parte

di aziende e istituti di credito e degli altri soggetti

operanti nel settore finanziario, delle imprese associate di

cui all'articolo 6 del presente statuto, =====

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza



	alle imprese associate per il reperimento e il migliore	
	utilizzo delle fonti finanziarie, nonchè le prestazioni di	
	servizi per il miglioramento della gestione finanziaria	
	delle imprese stesse, =====	
	c) di compiere inoltre ogni operazione mobiliare,	
	immobiliare e finanziaria ritenuta utile o necessaria al	
	compiuto perseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti	
	previsti dalla legge e con espressa esclusione delle	
	attività di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico.	
	La Cooperativa può aderire a consorzi provinciali, regionali	
	e nazionali costituiti al fine di coordinare e potenziare	
	l'attività delle cooperative artigiane di garanzia aderendo	
	in stretta connessione con gli obiettivi della Regione nel	
	campo della promozione del settore artigiano. =====	
	===== Articolo 3 =====	
	La durata della Cooperativa ha termine il 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o	
	scioglimento anticipato ad opera dell'assemblea	
	straordinaria ai sensi di legge. =====	
	===== TITOLO II° =====	
	===== PATRIMONIO SOCIALE =====	
	===== Articolo 4 =====	
	Il patrimonio sociale della Cooperativa, comprensivo dei	
	fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a euro	
	250.000 (duecentocinquantamila) ed è costituito: =====	

a) dal capitale sociale variabile ed illimitato, =====

b) dalla riserva formata dai sopraprezzi versati, =====

c) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale,
formate con gli utili di gestione, =====

d) da un fondo formato da eventuali contributi erogati dalla
Regione Piemonte e di altri Enti Pubblici e privati, da una
parte degli utili e da qualunque liberalità, donazioni o
lasciti di associazioni o privati, =====

e) dai fondi rischi indisponibili. =====

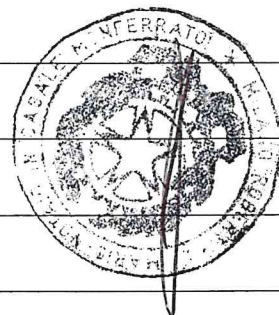
Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto
deve essere costituito da apporti dei consorziati o da
avanzi di gestione. =====

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente
alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento degli
scopi sociali di cui al primo comma dell'articolo 2. =====

Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede con le
somme rivenienti dal versamento della tassa di ammissione,
dei diritti e delle provvigioni di cui ai successivi
articoli 11 e 20 nonchè dei redditi patrimoniali della
Cooperativa stessa e dai contributi appositamente erogati
per le spese di gestione della Cooperativa da Enti,
associazioni o privati, ai sensi dell'articolo 32 lettera c).

===== Articolo 5 =====

La Società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può
essere inferiore a euro 100.000 (centomila), ai sensi del



	comma 12, art. 13 del D.L. n. 269/03. =====	
	Il capitale è suddiviso in quote, dell'importo di euro 25	
	(venticinque) ciascuna. =====	
	Le quote sociali sono nominative, indivisibili e non possono	
	essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi	
	con effetto verso la Cooperativa; esse si considerano	
	vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano	
	con la medesima. =====	
	===== TITOLO III° =====	
	===== SOCI =====	
	===== Articolo 6 =====	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====	
	Possono far parte della Cooperativa le imprese artigiane	
	iscritte all'Albo previsto dalla Legge n. 443/85 e	
	successive modifiche e integrazioni, le altre micro, piccole	
	e medie imprese, come definite dal comma 8 dell'art. 13 del	
	D.L. n. 269/03 e i liberi professionisti, anche non	
	organizzati i ordini e collegi, secondo quanto stabilito	
	dall'articolo 1, comma 2, della Legge 4/13 e, ai sensi e	
	alle condizioni del successivo comma 9, anche le imprese di	
	maggiori dimensioni, site nel territorio della Regione	
	Piemonte. =====	
	Possono far parte della Cooperativa anche i consorzi	

artigiani registrati nella sezione separata dell'Albo di cui
all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive
modifiche. =====

Non possono essere ammessi come soci le persone fisiche e
giuridiche espulse da altre società di garanzia. =====

===== Articolo 7 =====

Gli Enti Pubblici e privati e le imprese di maggiori
dimensioni che non possono far parte della Cooperativa, ai
sensi del citato comma 9, possono sostenerne l'attività
attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole
operazioni; essi non divengono consorziati o soci né
fruiscono delle attività sociali. =====

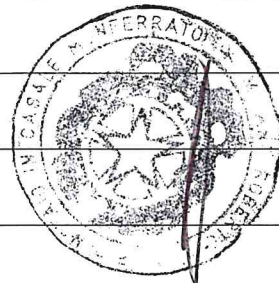
===== Articolo 8 =====

I soci devono favorire gli interessi della Cooperativa e
sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti
e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali. =====

Le imprese non devono avere in corso procedure di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o di
fallimento ed il loro titolare o i loro rappresentanti non
devono aver subito condanne ad una pena che comporti
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. =====

===== Articolo 9 =====

L'ammissione dei soci, ai sensi dell'art. 2528 c.c. è fatta
con deliberazione del consiglio di amministrazione su
domanda scritta degli interessati, previo accertamento delle



	condizioni e dei requisiti di cui ai precedenti articoli 6 e	
	8. =====	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci. =====	
	Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota	
	sottoscritta e della tassa di ammissione od equivalente, il	
	sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori. =====	
	Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla all'interessato. =====	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente	
	convocata, deve deliberare in occasione della sua prima	
	riunione. =====	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci. =====	
	===== Articolo 10 =====	
	Il socio deve sottoscrivere e versare all'atto	
	dell'iscrizione almeno dieci quote e può, se il consiglio di	

amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare altre
quote, anche in tempi successivi. =====

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere al
socio, il versamento di quote aggiuntive in modo che vi sia
proporzione tra le quote sottoscritte da ciascun socio ed il
finanziamento richiesto dallo stesso alla Cooperativa. =====

In ogni caso il valore nominale complessivo delle quote
sottoscritte da ciascun socio non può superare il 20% del
capitale sociale. =====

===== Articolo 11 =====

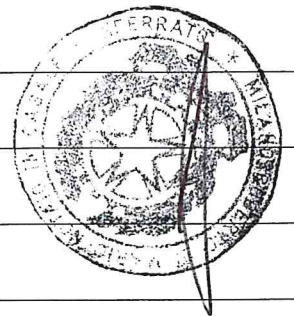
Il socio versa, all'atto dell'iscrizione, una tassa di
ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dal
consiglio di amministrazione, prendendo atto che la stessa
non sarà in alcun caso rimborsabile. =====

===== Articolo 12 =====

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di
morte, recesso, decadenza, esclusione. =====

Il socio può in qualsiasi momento recedere dalla Cooperativa
con obbligo di preavviso a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, da spedirsi almeno tre mesi prima
della fine dell'esercizio e solo se non ha in corso
operazioni assistite dalla Cooperativa. =====

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in
corso, se comunicato secondo quanto previsto al comma
precedente, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio



	successivo. =====	
	Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato,	
	ai sensi dell'art. 2530 c.c. prima che siano decorsi due	
	anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa. =====	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. =====	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge e	
	del presente statuto. =====	
	La decadenza è deliberata dal consiglio di amministrazione	
	nei confronti dell'impresa della quale sia stata disposta la	
	cancellazione a seguito cessazione dell'attività	
	imprenditoriale, o che trasferisca la propria sede fuori	
	dall'ambito territoriale operativo della Cooperativa o che	
	venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità	
	previste dall'articolo 8. =====	
	Nei casi di decadenza continuano peraltro ad operare fino	
	alla loro estinzione le garanzie prestate dalla Cooperativa. =	
	Il provvedimento ha effetto dalla data di annotazione nel	
	libro dei soci da farsi a cura degli amministratori e deve	
	essere comunicato al socio interessato a mezzo raccomandata	
	con ricevuta di ritorno entro i quindici giorni successivi	
	alla deliberazione. =====	

Se non sussistono i presupposti della decadenza, il socio,
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
può proporre opposizione ai sensi di legge e del presente
statuto. =====

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di
amministrazione: =====

a) per mancato pagamento, a norma dell'articolo 10, delle
quote sottoscritte o per inadempimento di altre obbligazioni
assunte verso la Cooperativa, =====

b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto,
del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi
sociali, =====

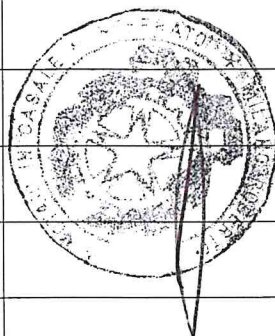
c) in tutti i casi previsti dalla legge. =====

E' in ogni caso escluso di diritto il socio che sia
dichiarato fallito e che si sia reso insolvente per debiti
garantiti dalla Cooperativa. =====

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e
deve essere comunicata all'interessato mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro i quindici
giorni successivi alla deliberazione. =====

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre
opposizione ai sensi di legge e del presente statuto, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione. =====

L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro



		dei soci. =====	
		===== Articolo 13 =====	
		In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità	
		di socio, purché in possesso dei requisiti previsti dagli	
		articoli 6 e 8 del presente statuto. In caso contrario deve	
		chiedere la liquidazione della quota. =====	
		In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e	
		gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della	
		quota. =====	
		Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno	
		presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o	
		altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli	
		aventi diritto alla riscossione. =====	
		===== Articolo 14 =====	
		In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione	
		della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla	
		base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle	
		perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali	
		posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi	
		titolo, nei confronti della Cooperativa. =====	
		Il sopraprezzo eventualmente versato non è rimborsabile. =====	
		Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180	
		giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui	
		si è verificata la perdita della qualità di socio. =====	
		Il consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, rimandare,	

ma non oltre il termine di due anni, il rimborso delle

quote, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i

rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al

20% della consistenza complessiva del patrimonio sociale. ====

Le quote relative ai soci receduti, decaduti od esclusi non

riscosse entro il quinquennio dalla data della loro

esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno

incamerate dalla Cooperativa. =====

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei

suoi eredi si applica l'art. 2536 c.c. =====

===== Articolo 15 =====

Il socio che ha ottenuto garanzie della Cooperativa non ha,

quali che siano le circostanze di cui agli articoli 12, 13 e

14, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di

aver adempiuto a tutti gli impegni. =====

===== TITOLO IV° =====

===== OPERAZIONI =====

===== Articolo 16 =====

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il

raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2. =====

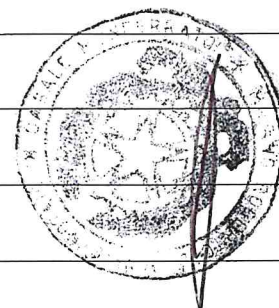
===== Articolo 17 =====

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di

garanzia soltanto dopo un mese dalla sua iscrizione nel

libro dei soci. =====

Tuttavia, il consiglio di amministrazione può, con



	deliberazione presa all'unanimità, decidere che la	
	Cooperativa conceda prestazione di garanzia senza	
	l'osservanza di tale termine, purché l'operazione sia	
	giustificata dalle particolari esigenze creditizie della	
	impresa. =====	
	===== Articolo 18 =====	
	Le prestazioni di garanzia possono essere, di massima,	
	proporzionali alle quote versate da ciascun socio. =====	
	Tuttavia, nel deliberarne la concessione si dovrà tener	
	conto: =====	
	1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del	
	titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in	
	termini di reddito dell'impresa stessa; nonché delle	
	capacità imprenditoriali del suo titolare; =====	
	2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle	
	garanzie che il socio offre; =====	
	3) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per	
	garanzie già prestate e delle richieste in corso di	
	istruzione. =====	
	===== Articolo 19 =====	
	La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più	
	aziende di credito e con altri enti per la concessione ai	
	propri soci di crediti, per i quali essa rilascia	
	prestazioni di garanzia, per un importo massimo complessivo	
	rapportato ad un multiplo non inferiore a dieci e non	

superiore a venticinque del patrimonio sociale, risultante
dall'ultimo bilancio approvato. =====

===== Articolo 20 =====

Il consiglio di amministrazione può deliberare che ciascun
socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una
prestazione di assistenza di garanzia, versi un diritto
fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie. =====

Inoltre, il socio che ha ottenuto il prestito richiesto è
tenuto al pagamento di una provvigione che sarà deliberata
dal consiglio di amministrazione. =====

===== TITOLO V° =====

===== ORGANI SOCIALI =====

===== A) ASSEMBLEA DEI SOCI =====

===== Articolo 21 =====

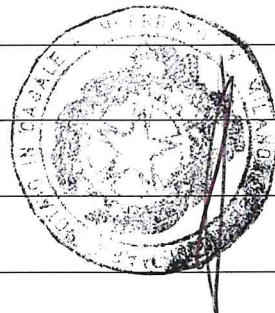
Hanno diritto al voto nell'assemblea i soci iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni. =====

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta,
apposta sull'avviso di convocazione e recante la convalida
postale dell'invio, da altro socio non amministratore, non
sindaco e non dipendente della società. =====

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle quote possedute e non può esercitare il voto per più
di due deleghe. =====

===== Articolo 22 =====

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata



	mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la	
	data, l'ora e il luogo dell'adunanza, essere affisso, almeno	
	quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in	
	modo visibile nella sede sociale, ed essere inviato o	
	recapitato, entro lo stesso termine ai soci. =====	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la	
	data della seconda convocazione che non potrà aver luogo	
	nello stesso giorno della prima. =====	
	===== Articolo 23 =====	
	Le assemblee separate dovranno essere convocate quando	
	ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 c.c. =====	
	Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate	
	quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario	
	in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o	
	alle materie da trattare o in presenza di particolari	
	categorie di soci. =====	
	Esse provvedono alla nomina di delegati che parteciperanno	
	all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi	
	dalle singole assemblee separate. =====	
	Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite alle	
	assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della	
	costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito	
	nei seguenti commi. =====	
	Le assemblee separate: =====	
	- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine	

del giorno dell'assemblea generale. Qualora si tratti di

assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere

fissato in un comune del territorio interessato; =====

- possono svolgersi in date differenti tra loro, purchè

tutte con un anticipo di almeno otto giorni rispetto alla

data di prima convocazione dell'assemblea generale; =====

- sono validamente costituite e deliberano con le stesse

maggioranze per le assemblee dei soci; =====

- sono presiedute dal presidente del consiglio di

amministrazione o dal vice-presidente o dal consigliere

delegato dal consiglio o, in mancanza, da altro soggetto

eletto dall'assemblea stessa. =====

Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti

posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi,

provvedono alla nomina dei delegati, che devono essere soci

della Cooperativa. =====

La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità

previste per la nomina degli amministratori. =====

I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della

totalità dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, espressi

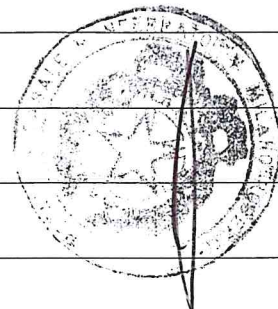
dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea

separata. =====

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate

proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea

separata. =====



	Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori	
	in assemblea generale dei voti riportati da ciascun	
	candidato. =====	
	Ciascun delegato non può rappresentare più di cinque voti o	
	frazione di voti. =====	
	Non può essere nominato delegato il socio che ricopre	
	cariche nell'ambito della Cooperativa o che ne sia	
	dipendente. =====	
	Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere	
	redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente	
	dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al consiglio di	
	amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle	
	assemblee. =====	
	All'assemblea generale possono assistere anche i soci che	
	abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro	
	diritto di intervento e di voto. =====	
	Le delibere delle assemblee separate non possono essere	
	autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle	
	deliberazioni dell'assemblea generale si applica il comma 5	
	dell'art. 2540 c.c. =====	
	===== Articolo 24 =====	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di	
	amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	

all'oggetto della Società, l'organo amministrativo può

deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla

gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui

convocare l'assemblea annuale dei soci, ai sensi dell'art.

2364, 2° comma, c.c. =====

Essa: =====

a) approva il bilancio di esercizio, =====

b) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca

gli amministratori, =====

c) nomina i componenti dell'Organo di Controllo, =====

d) prende atto delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione e fissa le direttive di massima per il

consiglio stesso; =====

e) delibera l'eventuale adesione al Fondo di garanzia

interconsortile di cui all'art. 13, comma 19, del D.L. n.

269/03 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/03; ==

f) fissa, su proposta del consiglio di amministrazione, il

compenso all'Organo di Controllo; =====

g) accetta donazioni, lasciti, elargizioni e contributi di

Enti pubblici, associazioni o privati sottoposti a modi,

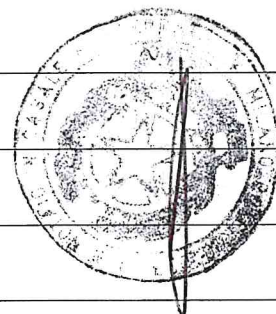
oneri e condizioni che comportino modifiche statutarie; =====

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla

sua competenza. =====

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal consiglio

di amministrazione. =====



	I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono	
	chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la	
	trattazione di determinati argomenti. Gli amministratori	
	devono convocare l'assemblea entro novanta giorni dalla data	
	di ricezione della richiesta. =====	
	L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di	
	amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c. per deliberare	
	sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei	
	liquidatori e su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla	
	legge. =====	
	===== Articolo 25 =====	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta	
	dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua	
	assenza, dal vice-presidente. =====	
	In assenza è presieduta dal membro del consiglio di	
	amministrazione presente più anziano. In mancanza il	
	presidente viene nominato dall'assemblea a maggioranza	
	relativa dei voti presenti. =====	
	L'assemblea nomina il segretario che può essere anche	
	persona estranea alla Società e, ove occorra, due scrutatori.	
	Nel caso di assemblea straordinaria o comunque ogni	
	qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di	
	segretario deve essere svolta da un notaio. =====	
	Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario, redatto senza	

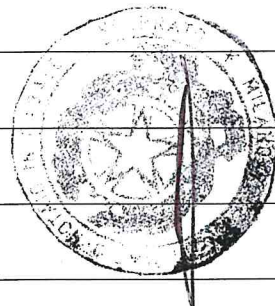
ritardo ai sensi dell'art. 2375 c.c. =====

===== Articolo 26 =====

L'assemblea ordinaria può validamente deliberare in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati: in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione s'intende respinta. =====

Per l'elezione degli amministratori e dei sindaci, fermo restando il diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun socio, ai partecipanti all'assemblea verrà consegnato l'elenco delle candidature pervenute alla Cooperativa almeno tre giorni prima della data di convocazione della stessa. =====



Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. =====

===== Articolo 27 =====

L'assemblea straordinaria può validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione, almeno la metà dei soci con diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. =====

	Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due	
	terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati. =====	
	In seconda convocazione, per deliberare il cambiamento	
	dell'oggetto sociale, la fusione, la scissione, la	
	trasformazione, lo scioglimento anticipato della Società e	
	la modifica della presente clausola, è necessario il voto	
	favorevole di almeno un quinto della totalità dei soci	
	aventi diritto al voto. =====	
	===== Articolo 28 =====	
	Le votazioni per le nomine delle cariche sociali hanno luogo	
	a scrutinio segreto. Le votazioni sugli altri argomenti	
	posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano, con	
	prova e controprova. =====	
	L'assemblea comunque può decidere, con la maggioranza dei	
	voti presenti, che le votazioni avvengano per voto segreto. =	
	===== B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====	
	===== Articolo 29 =====	
	L'amministrazione è affidata al consiglio, composto di un	
	numero di membri non minore di sette e non maggiore di	
	quindici, scelti esclusivamente tra i soci imprese	
	individuali o mandatarî di soci imprese costituite in forma	
	societaria. =====	
	L'assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa, prima di	
	procedere alla elezione del consiglio, determina di volta in	
	volta il numero dei componenti il consiglio stesso, nei	

limiti predetti. =====

Può far parte del consiglio un rappresentante, anche non

socio, di ciascun Ente Pubblico che partecipi alla

costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno

un centesimo del capitale versato dai soci. =====

In ogni caso la nomina della maggioranza degli

amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei

soci, ai sensi dell'art. 2542 c.c. =====

I membri elettivi del consiglio durano in carica tre

esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della loro carica. =====

Possono essere rieletti e comunque durano in carica fino al

termine del loro mandato anche in caso di cessazione

dell'attività imprenditoriale mantenendo la qualifica di

socio. =====

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più

amministratori il consiglio può completarsi a norma

dell'art. 2386 c.c. Gli amministratori così nominati restano

in carica fino alla prossima assemblea. =====

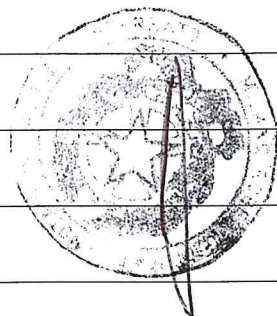
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati

dall'assemblea, cessa l'intero consiglio, fatta eccezione

dei componenti nominati ai sensi del terzo e quarto comma

del presente articolo, e l'assemblea per la nomina del nuovo

consiglio è convocata con urgenza dagli amministratori



	rimasti in carica. =====	
	Se vengono meno tutti i componenti il consiglio di	
	amministrazione, le formalità per la convocazione d'urgenza	
	dell'assemblea sono assunte dal Collegio Sindacale/Sindaco	
	Unico, se nominato, che, nel frattempo, compie gli atti di	
	ordinaria amministrazione. =====	
	Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione,	
	salvo che l'assemblea non disponga diversamente per i membri	
	eletti. =====	
	Non possono far parte del consiglio di amministrazione	
	componenti fra loro parenti o affini al terzo grado incluso	
	o coloro che risultino titolari di cariche negli organi	
	sociali di altra cooperativa o consorzio di garanzia. =====	
	===== Articolo 30 =====	
	Gli amministratori devono astenersi dal votare per le	
	deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano	
	personalmente interessati o lo siano loro parenti ed affini	
	fino al terzo grado. =====	
	===== Articolo 31 =====	
	Il consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina	
	del presidente e del vice-presidente tra i soli componenti	
	nominati dall'assemblea. =====	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente,	
	sia nella sede sociale o altrove, tutte le volte che se ne	
	presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da	

almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio

Sindacale/Sindaco Unico, se nominato. =====

L'avviso di convocazione deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima, di quello fissato per la riunione, al domicilio di ciascun consigliere.

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato, nella stessa forma e negli stessi termini, ai sindaci effettivi. =====

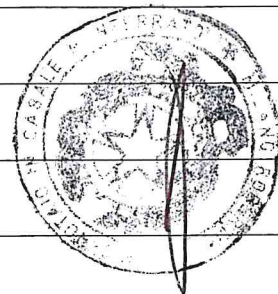
Le riunioni totalitarie del consiglio di amministrazione, tenute con la presenza del Collegio Sindacale/Sindaco Unico, se nominato, sono valide anche senza preventiva convocazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice-presidente, la riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età. =====

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti non ammettendosi deleghe; la presenza alla riunione può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione. =====

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. =====



	Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.	
	I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti	
	nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha	
	presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di	
	segretario. =====	
	===== Articolo 32 =====	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto	
	sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per	
	disposizione di legge o di statuto sono riservate	
	all'assemblea dei soci. =====	
	Esso può, a titolo esemplificativo e non tassativo: =====	
	a) procedere alla convocazione dell'assemblea ed	
	all'esecuzione delle sue delibere; =====	
	b) deliberare sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza	
	e sull'esclusione dei soci; =====	
	c) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni	
	e privati, contributi dello Stato o di altri Enti pubblici	
	per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare	
	spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una	
	modifica dello statuto, =====	
	d) deliberare circa l'acquisto o la vendita di immobili da	
	adibire a sede sociale o ad eventuali sedi periferiche, =====	
	e) stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o	

crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed

ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini

per cui la Cooperativa si è costituita; =====

f) deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle

convenzioni stipulate e del regolamento; =====

g) fissare annualmente l'importo della tassa di ammissione

dei nuovi soci, che resterà immutata sino a nuova

deliberazione, o stabilirne, per i casi particolari, la

dispensa dal versamento; =====

h) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una

relazione sull'andamento della gestione, e curarne la

presentazione all'assemblea ordinaria per averne

l'approvazione, proponendo un programma di massima per

l'esercizio in corso, =====

i) autorizzare il presidente alle spese necessarie per il

normale funzionamento della Cooperativa, =====

l) autorizzare il presidente a svolgere tutte le azioni

occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa, =====

m) compilare l'eventuale regolamento interno che sarà

sottoposto all'approvazione dell'assemblea, nonché le

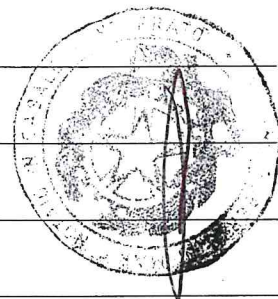
modifiche del regolamento stesso, =====

n) deliberare sulla partecipazione a consorzi regionali o

nazionali, eventualmente costituiti con il fine di

coordinare o potenziare le attività dei confidi; =====

o) nominare il direttore generale al quale affidare la



	direzione e l'esecuzione delle delibere; =====	
	p) assumere e licenziare il personale della Società,	
	fissandone le mansioni e la retribuzione. =====	
	q) deliberare sulla convocazione delle assemblee parziali,	
	designando quale presidente, ai sensi del 5° comma	
	dell'articolo 23, un proprio membro. =====	
	===== Articolo 33 =====	
	Il presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa	
	e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio, vigila	
	sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti,	
	impartisce direttive ad un consigliere all'uopo designato	
	dal consiglio di amministrazione od al segretario,	
	eventualmente nominato dal consiglio, e vigila per	
	accertarsi che il consigliere designato o il segretario	
	operino in conformità degli interessi della Cooperativa. ====	
	Il presidente in caso di dimissioni, assenza od impedimento	
	è sostituito dal vice-presidente, che a sua volta, può	
	essere sostituito per gli stessi motivi, dal consigliere più	
	anziano. =====	
	===== Articolo 34 =====	
	Le mansioni del presidente, vice-presidente e componente del	
	consiglio di amministrazione non danno diritto ad alcuna	
	remunerazione, tuttavia compete, a richiesta degli	
	interessati, il rimborso delle spese vive autorizzate dal	
	consiglio. =====	

===== C) ORGANO DI CONTROLLO =====

===== Articolo 35 =====

In merito all'organo di controllo o al revisore previsto dall'art. 2477 codice civile la società potrà nominare con decisione dei soci, a seconda delle dimensioni e nel rispetto delle norme in materia: =====

a) un Collegio sindacale al quale affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti; =====

b) un Collegio sindacale al quale affidare i controlli gestionali delegando ad un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti; =====

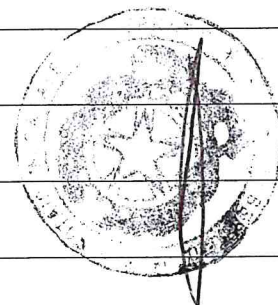
c) un Sindaco unico a cui affidare il controllo sulla gestione delegando il controllo legale dei conti ad un revisore legale (persona fisica o giuridica); =====

d) un Sindaco unico a cui delegare sia il controllo gestionale che la revisione legale; =====

e) esclusivamente un Revisore legale, limitando i controlli alla mera revisione legale dei conti. =====

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di collegio sindacale/sindaco unico e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili. =====

Nel caso di nomina del Collegio Sindacale le riunioni dello stesso possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione;



	in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in	
	materia di organo amministrativo. =====	
	Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa	
	comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista	
	in materia di Collegio Sindacale/Sindaco Unico e revisione	
	legale dei conti. =====	
	Nella relazione al bilancio l'Organo di Controllo deve	
	indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c. in ordine al	
	carattere mutualistico della Società. =====	
	===== Articolo 36 =====	
	Non sono eleggibili alle cariche di Organo di controllo o,	
	se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini	
	degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno	
	nella Società un rapporto continuativo di prestazione di	
	opera retribuita. =====	
	===== D) DIREZIONE =====	
	===== Articolo 37 =====	
	La direzione della Società e l'esecuzione delle	
	deliberazioni del consiglio di amministrazione possono	
	essere affidate ad un direttore generale. =====	
	Il direttore generale è nominato dal consiglio di	
	amministrazione, che ne determina altresì le facoltà, le	
	attribuzioni e i poteri, potendo altresì revocarlo e	
	sostituirlo in ogni momento. =====	
	Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle	

riunioni del consiglio di amministrazione nonché alle
assemblee dei soci secondo quanto dettato dall'art. 2396 c.c.

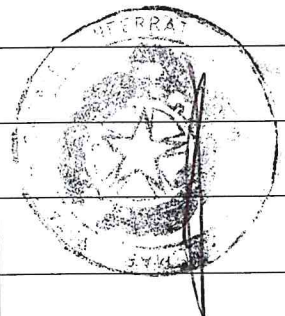
===== E) ARBITRATO =====

===== Articolo 38 =====

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai
regolamenti approvati dai soci e più in generale dal
rapporto sociale, aventi ad oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale e per le quali non sia previsto
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ivi
comprese quelle relative all'interpretazione e
l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari
o deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle
relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero
insorgere tra la Società e i soci, o tra i soci, devono
essere rimesse alla decisione di un arbitro, da nominarsi a
cura del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
di Casale Monferrato, scelto tra soggetti estranei alla
Società. =====

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le
controversie promosse da amministratori, liquidatori e
sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la
presente clausola per essi vincolante dal momento
dell'accettazione del relativo incarico. =====

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la
Cooperativa. =====



	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia. =====	
	L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo	
	diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi	
	dell'arbitrato tra le parti. =====	
	La clausola arbitrale di cui al presente articolo è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte di nuovi soci. =	
	===== TITOLO VI° =====	
	===== BILANCIO =====	
	===== Articolo 39 =====	
	Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal	
	1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere	
	comunicato dagli amministratori all'Organo di Controllo, con	
	la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterlo. =====	
	Il bilancio deve restare depositato in copia insieme con le	
	relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede	
	della Società durante i quindici giorni che precedono	
	l'assemblea e finchè sia approvato, perché i soci possano	
	prenderne visione. =====	
	La relazione degli amministratori deve indicare	
	specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 c.c. i criteri	

seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli

scopi statuari, in conformità con il carattere

cooperativistico della Società. =====

Gli utili netti risultanti dal bilancio dovranno essere così

destinati: =====

a) nella misura del 50 per cento al fondo riserva legale, ===

b) per l'altro 50 per cento al fondo di cui alla lettera d)

dell'articolo 4. =====

===== TITOLO VII° =====

===== REQUISITI MUTUALISTICI =====

===== Articolo 40 =====

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione di

ogni genere e sotto qualsiasi forma anche nel caso di

scioglimento della Cooperativa, o di cessazione del rapporto

sociale, a qualunque titolo ciò avvenga. =====

E' vietata la distribuzione delle riserve della Cooperativa,

sia durante la vita dello stessa che all'atto del suo

scioglimento. =====

E' vietata l'emissione di strumenti finanziari da offrire in

sottoscrizione ai soci cooperatori. =====

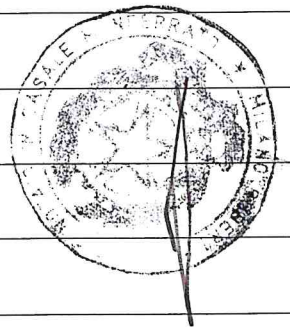
===== Articolo 41 =====

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la

messa in liquidazione della società, deve provvedere alla

nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i

poteri. =====



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI VENTITRE' MEZZI FOGLI

IN CARTA LIBERA PER GLI USI DI LEGGE

CASALE MONFERRATO, 21 (ventuno) OTTOBRE 2020 (duemilaventi).

